

Allegato B) alla deliberazione G.C. di Busseto n. 13/6 del 13 ottobre 2011

CONTRATTO DI COMODATO

di n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in
del _____, a seguito di Delibera o Determina di Giunta n° _____
del _____, ed a seguito della "Convenzione per la Mobilità Garantita Gratuitamente"
del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

- Il COMUNE di _____, codice fiscale e P.I.V.A. _____, in persona del Suo _____ Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____, di
seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente Beneficiario";

E

- La Società MCG ITALIA S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MB),
Via Guido Rossa n. 10, Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della quale
interviene in quest'atto il Procuratore Sig. MORTINI VIRGINIO, nato a Viadana (MN), il
19/03/1954, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "MCG";

Premesso che

- La sottoscrizione del "Contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente" è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

Art. 2 - OGGETTO

MCG dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo di marca _____ mod. _____ idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° _____ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n.° _____ sedia a rotelle.

Art. 3 - DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di MCG.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, MCG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.
l'Ente Beneficiario comunque s'impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

MCG porrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R, qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.

Art. 10 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario riardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a MCG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00,- per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 - MCG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infurtuni conducente, dei tagliandi previsti nella casa di produzione. MCG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

11.2 - MCG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.3 - Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, MCG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo all'Ente Beneficiario parti tutte a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protegga oltre il quindicesimo giorno, MCG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.4 - MCG si impegna a non apportare sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con la finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino, o dell'Ente Beneficiario. Rimane dritto esclusivo di MCG apportare, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 - L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

12.2 - È fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da MGG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a MGG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'utilizzo dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

12.3 - L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

12.4 - Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore.

12.5 - L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo al comodatario di trasmettere a MGG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. MGG) dovesse sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 - E' incidenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalido" da applicare sull'automezzo.

12.8 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la MGG. L'Ente beneficario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagare il valore.

12.9 - È fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporre di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare MGG di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

12.10 - L'Ente Beneficiario si impegna altresì a presentare al comodatante, entro la fine di ogni anno (a partire da quello successivo alla consegna del mezzo), una relazione contenente lo stato dei loghi pubblicitari affissi sull'autoveicolo.
12.11 - In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a manlevare MGG dalle eventuali azioni di risarcimento la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente MGG del cattivo stato dei loghi.

12.12 - L'Ente Beneficiario, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà fornire alla comodante un resoconto annuale dei servizi e delle attività nei quali è stato impiegato l'autoveicolo oggetto del presente

contratto di comodato, avvalendosi dell'apposito questionario che MGG provvederà ad inviargli entro il 1 settembre di ogni anno.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risotto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando MGG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO

MGG ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e 17;

L'ENTE BENEFICIARIO

MGG ITALIA S.p.A.

(Timbro e firma)